



COPIA

# COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 17 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemilaquattordici** addì **cinque** del mese di **luglio** alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| CONTRI DANIELA     | Presente |
| TOSI EDDI          | Presente |
| LOCATELLI VALERIO  | Presente |
| MANTOVANI GIOVANNI | Presente |
| ZAFFANI STEFANIA   | Presente |
| MERLINI CORRADO    | Presente |
| CURINGA ANGELO     | Assente  |
| CAMPEDELLI DIEGO   | Presente |
| MANIN DANIELE      | Presente |
| BRUTTO CORRADO     | Presente |
| BRISIGHELLA SIMONE | Presente |
| DISCONZI SILVANO   | Presente |
| VISPARELLI DANIELE | Presente |
| GIUSTI FLAVIO      | Presente |
| GIARETTA LUIGI     | Presente |
| RUDELLA ANNUNZIATA | Presente |
| GUERRA LUIGI       | Assente  |

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **CONTRI DANIELA** nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale **ABRAM DOTT. PAOLO**.

La seduta è Pubblica

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 23 in data 19.06.2014 avente ad oggetto **“Modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”**;

**CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare la presa d'atto di siffatto provvedimento;

**RITENUTO** di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di approvazione;

**TENUTO CONTO** dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi palesi, resi per alzata di mano;

|                       |      |                                       |
|-----------------------|------|---------------------------------------|
| Consiglieri presenti: | n.15 |                                       |
| Consiglieri astenuti: | n.4  | Rudella, Visparelli, Giaretta, Giusti |
| voti favorevoli:      | n.11 |                                       |
| voti contrari:        | n.0  |                                       |

per l'immediata eseguibilità:

|                       |      |                                       |
|-----------------------|------|---------------------------------------|
| Consiglieri presenti: | n.15 |                                       |
| Consiglieri astenuti: | n.0  |                                       |
| voti favorevoli:      | n.11 |                                       |
| voti contrari:        | n.4  | Rudella, Visparelli, Giaretta, Giusti |

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Inoltre il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

## DISCUSSIONE

Il Sindaco introduce l'argomento e sulla scorta delle modifiche apportate per quanto concerne il punto 8) da parte dell'assessore al Bilancio lascia allo stesso la parola;

Si assenta il consigliere Mantovani (ore 11.41);

L'assessore Brutto espone e chiarisce alcuni punti in merito alle seconde case e alle modalità di rateizzazione degli avvisi di accertamento previste dal regolamento comunale;

Il consigliere Rudella chiede se si è previsto una riduzione di aliquota in materia di fabbricati categoria D;

A tal proposito l'Assessore fa presente che le entrate di tali unità immobiliari sono risorse proprie dello Stato e, pertanto, il Comune non ha il potere amministrativo di ridurre l'aliquota prevista da leggi ordinarie;

Rientra il consigliere Mantovani (ore 11.45);

Il consigliere Visparelli chiede se si deve pagare la Tasi se si è versato l'acconto IMU;

Il Sindaco chiede all'assessore Brutto di verificare e pone ai voti il punto.

## Proposta di deliberazione n. 23 in data 19 giugno 2014

Il sottoscritto Carlo Margotto, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Vigasio, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Consiglio Comunale:

### **OGGETTO "Modifica ed integrazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)"**

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e TARI;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTI gli articoli 1-2-3-4-5-9-10 del Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 22 del 30 ottobre 2012, e ritenuto necessario l'adeguamento alla normativa vigente, propone la riformulazione di tali articoli come segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.*
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

**Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale.**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle esenzioni previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzano come abitazione principale. Sono escluse dall'assimilazione le pertinenze. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, anche se in comproprietà e limitatamente alla propria quota, l'agevolazione si potrà applicare ad una sola unità immobiliare. Ai fini del presente beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario previsto per la dichiarazione di variazione relativa all'imposta municipale propria, apposita comunicazione, su modello predisposto dal Comune. Per l'anno 2014 suddetta agevolazione viene limitata alla sola seconda rata dell'imposta municipale propria.

**Art. 3 – Esenzioni.**

1. Si applicano le esenzioni dovute per legge.

**Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:
  - a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
  - b) non utilizzo di fatto del fabbricato.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
4. L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più delle seguenti fattispecie:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - b) strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino

*atta ad evitare danni a cose o persone;*

*d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento delle parti di finitura del fabbricato (assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; insussistenza degli impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati;*

**5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:**

*a) mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;*

*b) mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc.). La riduzione ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante i competenti uffici comunali.*

**6. Non sono da considerare inagibili o inabitabili i fabbricati inagibili o inabitabili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultino inagibili o inabitabili per interventi edilizi disciplinati dall'art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001.**

#### **Art. 5 – Altre agevolazioni.**

*(abrogato in quanto fattispecie esentate)*

#### **Art. 9 – Importi minimi di versamento e rimborso**

*1. Ciascun contribuente non è tenuto al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno di riferimento relativa alla propria quota di possesso, sia pari o inferiore a € 12,00 Euro.*

*2. Non sono eseguiti rimborsi per importi di imposta pari o inferiori a 12,00 Euro.*

#### **Art. 10 – Rateizzazione dei pagamenti**

*1. In caso di difficoltà del contribuente ad adempiere alle obbligazioni tributarie richieste il Comune può concedere una rateizzazione qualora l'importo da versare, comprensivo anche di annualità arretrate, sia superiore a 300,00 Euro. Gli importi rateizzati saranno maggiorati degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente.*

*Al fine della concessione della rateizzazione devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:*

*a) il contribuente sia persona fisica;*

*b) sia titolare di pensione sociale o percepisca un reddito annuo complessivo da*

*dichiarazione fiscale (UNICO/730), pari o inferiore a 15.000,00 Euro, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi inviata all'Amministrazione Finanziaria alla data di notifica dell'avviso di accertamento;*

*c) non sussistano morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi.*

*2. Il numero massimo di rate concedibili di uguale importo mensile, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, è pari a:*

- fino a € 300,00 un'unica rata;*
- 6 rate, in caso di importi a debito superiori a € 301,00 e fino ad € 2.000,00,*
- 12 rate, in caso di importi a debito superiori a € 2.001,00 e fino ad € 7.000,00,*
- 18 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 7.001,00.*

*La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva.*

*3. Per soggetti passivi diversi dalle persone fisiche la rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a Euro 2.500,00 a condizione che siano comprensivi anche di annualità arretrate e che il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva e motivata difficoltà.*

*Per tali soggetti il numero massimo di rate concedibili di uguale importo mensile, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, è pari a:*

- fino a € 2.500,00 un'unica rata;*
- 6 rate, in caso di importi a debito superiori a € 2.501,00 e fino ad € 15.000,00,*
- 12 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 15.001,00.*

*La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva.*

*4. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria/assicurativa a prima richiesta e a pronta escussione.*

*5. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.*

*6. In caso di mancato pagamento anche di una rata, entro il decimo giorno dalla scadenza, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata; in caso di inadempimento l'ufficio procederà al recupero coattivo.*

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29.04.2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

1. di approvare la riformulazione degli artt. 1-2-3-4-5-9-10 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" come di seguito:

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.*
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

#### **Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale.**

- 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle esenzioni previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
- 2. Si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzano come abitazione principale. Sono escluse dall'assimilazione le pertinenze. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, anche se in comproprietà e limitatamente alla propria quota, l'agevolazione si potrà applicare ad una sola unità immobiliare. Ai fini del presente beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario previsto per la dichiarazione di variazione relativa all'imposta municipale propria, apposita comunicazione, su modello predisposto dal Comune. Per l'anno 2014 suddetta agevolazione viene limitata alla sola seconda rata dell'imposta municipale propria.*

#### **Art. 3 – Esenzioni.**

- 1. Si applicano le esenzioni dovute per legge.*

#### **Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.**



1. *L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*
2. *Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:*
  - a) *inagibilità o inabitabilità del fabbricato;*
  - b) *non utilizzo di fatto del fabbricato.*
3. *L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.*
4. *L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più delle seguenti fattispecie:*
  - a) *strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
  - b) *strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
  - c) *edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;*
  - d) *edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento delle parti di finitura del fabbricato (assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; insussistenza degli impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati;*
5. *L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:*
  - a) *mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;*
  - b) *mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La riduzione ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante i competenti uffici comunali.*
6. *Non sono da considerare inagibili o inabitabili i fabbricati inagibili o inabitabili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultino inagibili o inabitabili per interventi edilizi disciplinati dall'art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001.*

**Art. 5 – Altre agevolazioni.**

*(abrogato in quanto fattispecie esentate)*

## **Art. 9 – Importi minimi di versamento e rimborso**

- 1. Ciascun contribuente non è tenuto al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno di riferimento relativa alla propria quota di possesso, sia pari o inferiore a € 12,00 Euro.*
- 2. Non sono eseguiti rimborsi per importi di imposta pari o inferiori a 12,00 Euro.*

## **Art. 10 – Rateizzazione dei pagamenti**

- 1. In caso di difficoltà del contribuente ad adempiere alle obbligazioni tributarie richieste il Comune può concedere una rateizzazione qualora l'importo da versare, comprensivo anche di annualità arretrate, sia superiore a 300,00 Euro. Gli importi rateizzati saranno maggiorati degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente. Al fine della concessione della rateizzazione devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:*

- a) il contribuente sia persona fisica;*
- b) sia titolare di pensione sociale o percepisca un reddito annuo complessivo da dichiarazione fiscale (UNICO/730), pari o inferiore a 15.000,00 Euro, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi inviata all'Amministrazione Finanziaria alla data di notifica dell'avviso di accertamento;*
- c) non sussistano morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi.*

- 2. Il numero massimo di rate concedibili di uguale importo mensile, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, è pari a:*

- fino a € 300,00 un'unica rata;*
- 6 rate, in caso di importi a debito superiori a € 301,00 e fino ad € 2.000,00,*
- 12 rate, in caso di importi a debito superiori a € 2.001,00 e fino ad € 7.000,00,*
- 18 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 7.001,00.*

*La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva.*

- 3. Per soggetti passivi diversi dalle persone fisiche la rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a Euro 2.500,00 a condizione che siano comprensivi anche di annualità arretrate e che il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva e motivata difficoltà.*

*Per tali soggetti il numero massimo di rate concedibili di uguale importo mensile, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, è pari a:*

- fino a € 2.500,00 un'unica rata;*
- 6 rate, in caso di importi a debito superiori a € 2.501,00 e fino ad € 15.000,00,*
- 12 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 15.001,00.*

*La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva.*

- 4. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00 il*

*contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria/assicurativa a prima richiesta e a pronta escussione.*

- 5. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.*
- 6. In caso di mancato pagamento anche di una rata, entro il decimo giorno dalla scadenza, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata; in caso di inadempimento l'ufficio procederà al recupero coattivo.*

1. Di dare atto che il testo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), debitamente emendato con la modifica di cui al precedente punto della parte dispositiva risulta dall'allegato elaborato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la precisazione che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel regolamento stesso, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D. l.vo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la L. 2 dicembre 2011 n. 214, la L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) e dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
2. di dare atto che il regolamento emendato entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296;
3. di delegare l'ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile dell'Area  
Economico Finanziaria  
Margotto dott. Carlo



# COMUNE DI VIGASIO

Premesso che:

- il D. L. n. 174/2012 così come convertito nella L. n. 213/2012 ha modificato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il novellato testo del predetto art. 239 dispone che "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ...*(omissis)*... b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: ...*(omissis)*... 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; ...*(omissis)*...;
- in data 23 e 24 giugno 2014 lo scrivente Revisore ha ricevuto ed esaminato in copia, per quanto di propria competenza, i regolamenti per l'applicazione del tributo comunale IUC, articolato in TASI, TARI ed IMU;
- rilevato che la modifica del predetto regolamento integra l'ipotesi di emissione di parere da parte dello scrivente Revisore ai sensi e per gli effetti del ridetto art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000,

tanto premesso, il Revisore emette parere positivo in ordine all'assunzione dei predetti regolamenti in quanto gli stessi recepiscono le norme imperative di legge in argomento.

Verona – Vigasio, li 24/06/2014.

IL REVISORE  
Stefano de Grandi  
Dottore Commercialista e Revisore Legale

COMUNE DI VIGASIO  
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI  
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA  
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE  
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime parere *Favorevole*

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione.

Vigasio, addì *23/6/2014*

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MARGOTTO CARLO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime parere *Favorevole*

Vigasio, addì *23/6/2014*

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA  
MARGOTTO CARLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente  
f.to CONTRI DANIELA

Il Segretario comunale  
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 05-08-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 05-08-2014

Il Responsabile del procedimento  
f.to MARGOTTO CARLO

---

Il Il funzionario incaricato,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

diventa esecutiva il giorno: 16-08-2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 17-08-2014

Il Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
COMUNE DI VIGASIO 05-08-2014  
Il Responsabile del procedimento

